



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Contratto Collettivo Integrativo “Piano di Welfare Integrativo Anno 2024 – Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale - Art. 144 del CCNL 18 gennaio 2024” - Autorizzazione alla sottoscrizione con le OO.SS.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 aprile 2024, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 134/2024 – Verb. 498

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 "Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ..." che prevede l'istituzione di un fondo per i benefici assistenziali che ricomprendano anche la possibilità di concessione di prestiti ai dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1 % delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I – III e per il personale Dirigenziale, rubricato "Benefici di natura assistenziale e sociale" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate " ... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione";

VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "Assicurazioni Integrative";

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "Norma di salvaguardia" e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "Norma di rinvio" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18.01.2024 e, in particolare, il Titolo IV "*Welfare Integrativo*" (relativo alla sezione D. Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione) che all'art. 144, rubricato "*Benefici socio-assistenziali per il personale*", individua a titolo esemplificativo i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

CONSIDERATO che il citato art. 144, al comma 2, prevede che "*Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale*";

CONSIDERATO che l'art. 122 del CCNL del 18 gennaio 2024 prevede che "*4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: ... i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 144*";

VISTI i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OO.SS.;

VISTA l'ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2024. Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale Art. 144 CCNL 18 gennaio 2024*", sottoscritta in data 5 febbraio 2024;

VISTA la Relazione al Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 0052012 del 16 febbraio 2024;

VISTA la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 febbraio 2024, verbale n. 1776, ai sensi dell'art. 40 *bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota di trasmissione, prot. n. 0061033 del 23 febbraio 2024, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle ipotesi di accordo sopra citate, unitamente all'ulteriore documentazione utile ai fini della approvazione da parte degli organi esterni di cui all'art. 40 *bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, con allegata anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 0108259 del 29 marzo 2024 con la quale è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

VISTA la relazione a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore Centrale Gestione delle Risorse, del Responsabile dell'Unità Formazione e Welfare e del Responsabile dell'Unità Relazioni Sindacali prot. AMMCNT-CNR n. 0126247 del 15 aprile 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DELIBERA

1. Di autorizzare la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo su “*Piano di Welfare Integrativo Anno 2024 –Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale. Art. 144 del CCNL 18 gennaio 2024*”, allegato alla presente e che costituisce parte integrante della presente delibera.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Piano di Welfare Integrativo

Anno 2024

Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale

Art. 144 CCNL 18 gennaio 2024

Sottoscrizione



VISTA l'ipotesi di CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2024. Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale Art. 144 CCNL 18 gennaio 2024*", sottoscritta in data 5 febbraio 2024;

VISTA la Relazione al Collegio dei Revisori dei Conti, prot. 52012 del 16 febbraio 2024;

VISTA la certificazione rilasciata dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 febbraio 2024, verbale n. 1776, ai sensi dell'art. 40 *bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la nota di trasmissione, prot. n. 61033 del 23 febbraio 2024, inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle ipotesi di accordo sopra citate, unitamente all'ulteriore documentazione utile ai fini della approvazione da parte degli organi esterni di cui all'art. 40 *bis*, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, con allegata anche la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. CNR n. 108259 del 29 marzo 2024 con la quale è stato dato parere favorevole all'ulteriore corso dell'accordo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. XXX del XXX con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del CCNI di seguito riportato,

Tutto ciò premesso

il giorno XXX ha luogo l'incontro tra i componenti della Delegazione di Parte CNR e la Delegazione di Parte Sindacale, per la sottoscrizione definitiva del CCNI "*Piano di Welfare Integrativo 2024. Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale Art. 144 CCNL 18 gennaio 2024*".

Il Contratto Integrativo predetto ha efficacia dal giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Piano di Welfare Integrativo Anno 2024

Ripartizione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 144 CCNL 18 gennaio 2024

VISTO l'art. 59 del DPR n. 509/1979 gli enti possono disciplinare la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO l'art. 24 del DPR n. 171/1991 denominato "*Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168*" che recepisce quanto disposto dall'art. 59 del DPR 509/1979 per gli Enti di Ricerca;

VISTO l'art. 51 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale (per i livelli IV - VIII) rubricato "*Benefici di natura assistenziale e sociale*" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate "*... nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione*";



VISTO l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 (Area VII dirigenziale) per i livelli I - III e per il personale Dirigenziale, rubricato "*Benefici di natura assistenziale e sociale*" il quale in particolare prevede che le disponibilità finanziarie da destinare ai Benefici di natura assistenziale e sociale sono determinate "... *nell'ambito dell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione*";

VISTO l'art. 28, comma 3 lettera j) del CCNL di Comparto sottoscritto in data 07.04.2006 che prevede esplicitamente la contrattazione integrativa con le OO.SS. esclusivamente per l'individuazione dei "*criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale*";

VISTO l'art. 52 del CCNL sottoscritto in data 07.10.1996 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il personale non dirigenziale rubricato "*Assicurazioni Integrative*";

VISTO l'art. 75 del CCNL sottoscritto in data 05.03.1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione- AREA VII per il personale dirigenziale, rubricato "*Assicurazioni Integrative*";

VISTI gli articoli 68, comma 2, del CCNL del 21.02.2002 rubricato "*Norma di salvaguardia*" e l'art. 25 del CCNL del 13.05.2009 rubricato "*Norma di rinvio*" in base ai quali restano ferme le norme pattizie sopra indicate e quelle non esplicitamente riformate;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali in data 18 gennaio 2024 e, in particolare, il Titolo IV "*Welfare Integrativo*" che all'art. 144 individua, a titolo esemplificativo, i benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

CONSIDERATO che il citato art. 144, al comma 2, prevede che "*Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale*;

CONSIDERATO che l'art. 123 del CCNL del 18 gennaio 2024 prevede che "*4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica: ... i) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'art 144*";

VISTI i Contratti Collettivi Integrativi e gli Accordi stralcio in materia di Benefici assistenziali e sociali sottoscritti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con le OOSS;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 371/2023 – Verbale 488 del 28 novembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

VISTA la quantificazione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale per l'annualità 2024, determinato in applicazione della quota massima corrispondente all'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione dell'Ente;

RITENUTO di voler procedere alla destinazione del Fondo Benefici di natura assistenziale e sociale per l'annualità 2024 tra le varie tipologie;

Tutto ciò premesso, le Parti sottoscrivono quanto segue:

**SEZIONE I:
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente contratto disciplina la ripartizione del Fondo per i benefici di natura assistenziale e sociale per l'anno 2024, determinato annualmente nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente, come previsto dall'art. 51 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dall'art. 74 del CCNL del 5 marzo 1998 (Area VII dirigenziale).
2. Si applica a tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

**Art. 2
Ammontare delle risorse finanziarie destinate al welfare per l'anno 2024**

1. Per l'anno 2024, lo stanziamento previsto per le risorse da destinare ai benefici di natura assistenziale e sociale è stato determinato nella misura massima dell'1% delle spese di personale iscritte nel bilancio di previsione annuale dell'Ente approvato con Delibera n. 371 del 28 novembre 2023, da suddividersi tra le diverse tipologie di benefici secondo le modalità esplicitate nella sottostante tabella:

Tabella 1: Ripartizione del Fondo 2024 tra le diverse tipologie di benefici

Stanziamento Anno 2024		
Fondo	6.571.162,00	Pari all'1% delle spese di previsione del personale art. 51 CCNL 07.10.1996 – art. 74 CCNL 05.03.1998
Ripartizione ed utilizzo del Fondo		
<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Destinazione</i>
Polizza sanitaria	3.371.773,50	Previsione costo polizza 2024
Borse di studio	900.000,00	Borse di studio con criteri adottati nel presente CCNI
Attività culturali e ricreative	500.000,00	Soggiorni di studio estero, soggiorni estivi in Italia, contributi per attività ricreative e culturali, viaggi culturali, ecc.
Asili nido	45.000,00	Contributi per rette asili nido
Prestiti	250.000,00	Sussidi per interessi sui prestiti
Mobilità sostenibile	300.000,00	Contributi per la mobilità sostenibile del personale
Sussidi	1.204.388,50	Sussidi speciali ed ordinari per le spese sanitarie che esulano dalla polizza o per i non aderenti

SEZIONE II

CRITERI GENERALI ATTRIBUZIONE BENEFICI

Art. 3

Polizza sanitaria

1. Il CNR prevede la copertura sanitaria per tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato e indeterminato mediante stipula di una Polizza assicurativa, il cui premio annuo lordo pro-capite a totale carico dell'Ente è pari ad €329,50 euro.
2. I dipendenti che desiderano rinunciare alla copertura sanitaria prevista dalla Polizza, le cui condizioni saranno descritte dettagliatamente in apposita direttiva, dovranno darne comunicazione all'Ente con le modalità prescritte, altrimenti il dipendente risulterà iscritto automaticamente ai benefici della Polizza sanitaria.
3. I dipendenti che rinunciano ai benefici della Polizza potranno ottenere il rimborso del 50% delle spese documentate per sussidio ordinario sostenute fino all'importo massimo del contributo annuo speso per un dipendente iscritto alla Polizza per ciascun anno di riferimento, corrispondente al premio lordo individuale di aggiudicazione della gara.
4. L'importo predetto viene riservato ad esclusivo utilizzo del dipendente rinunciatario e non può essere utilizzato per richiedere il rimborso delle spese sostenute dai familiari del dipendente medesimo.
5. L'eventuale quota inutilizzata del predetto importo relativa all'anno di riferimento verrà destinata ad incrementare il fondo dedicato ai Sussidi a beneficio di tutti i dipendenti;
6. Il contratto assicurativo in essere ha una durata di due anni (01/09/2022-31/08/2024), con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori due anni (01/09/2024-31/08/2026). Pertanto, il premio annuo individuale citato al punto 1 è garantito fino al termine del primo biennio (31/08/2024) nonché per il periodo di proroga tecnica, fino a conclusione della eventuale nuova gara.

Art. 4

Sussidio ordinario

1. Ai sensi del D.P.R. n. 509/79 e smi, i sussidi vengono concessi in presenza di documentate situazioni di necessità derivanti da spese sanitarie e gravi eventi che determinano l'aggravio del bilancio familiare, e comunque per un importo complessivo familiare superiore ad euro 250,00. Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "sussidi", il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indicatore familiare ISEE e nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. Il beneficio è riservato al dipendente, al coniuge e/o convivente ed ai componenti del proprio nucleo familiare fiscalmente a carico, come indicato nella DSU dell'anno di riferimento, nonché ai familiari non componenti il nucleo familiare purché fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente.
3. Le richieste di sussidio sono previste nei casi di aggravio del bilancio familiare dovuto a:
 - A. Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso del dipendente dal nucleo familiare del dipendente stesso;
 - B. Spese funerarie sostenute nell'immediato per il decesso di un familiare in linea retta del dipendente anche non convivente nella misura sostenuta dal dipendente;



- C. Spese medico-sanitarie;
 - D. Spese per trasloco del dipendente presso la nuova abitazione di residenza, escluse le spese per il trasporto di mobilio da/per depositi;
4. Le spese di cui ai punti A e B si considerano al pari delle spese di cui alla lettera D del successivo art. 5, comma 2 (Sussidi speciali), fino ad un massimo di 1.200 euro per evento ed a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.
 5. Il sussidio può essere richiesto dal dipendente per l'intero nucleo familiare, per un importo massimo pari al prodotto tra 1.000,00 euro ed il numero dei componenti del nucleo familiare, indipendentemente dal soggetto che ha usufruito della prestazione o che ha sostenuto la spesa. L'ammontare del sussidio sarà determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di ISEE familiare prevista al successivo art. 10, applicata sull'importo complessivo delle spese documentate ridotto del 50%.
Nei limiti dell'importo massimo familiare calcolato come indicato, potranno essere presentate spese documentate sostenute dal dipendente per familiari fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente, anche non rientranti nel nucleo familiare del dipendente.
 6. Per i dipendenti che non hanno aderito alla Polizza sanitaria sono accettate integralmente le spese ammissibili sostenute nell'anno di competenza, e per queste si potrà accedere – di diritto - al rimborso del 50% delle spese documentate sostenute fino al raggiungimento del doppio dell'importo del prezzo di aggiudicazione di gara del contributo assicurativo individuale.
 7. Per i dipendenti iscritti alla Polizza sanitaria e per i componenti del nucleo familiare eventualmente iscritti sono accettate:
 - A. le spese sostenute ma non previste dal Piano sanitario vigente e quindi non rimborsate dalla Compagnia Assicuratrice;
 - B. le spese parzialmente rimborsabili dalla Compagnia Assicuratrice in base al Piano Sanitario vigente sono accettate solo per la parte non rimborsata.
 8. Non sono assolutamente ammesse al rimborso le spese che il Piano Sanitario prevede come rimborsabili (solo a titolo di esempio i ticket del SSN) anche se il dipendente non ha provveduto ad effettuare la richiesta di rimborso alla Compagnia stessa o non ha ricevuto il rimborso (o lo ha ricevuto parzialmente) per richieste incomplete dovute a proprie negligenze e/o inadempienze.
 9. Resta fermo che tutti i dipendenti e i loro familiari, iscritti alla Polizza sanitaria, potranno accedere alle risorse del Fondo Sussidi solamente dopo aver chiesto il rimborso delle spese alla Compagnia di assicurazione e solo se allegheranno alla richiesta l'Estratto conto fornito dalla Compagnia stessa comprovante l'ammontare delle somme rimborsate e quelle non rimborsate.
 10. Per i componenti del nucleo familiare dei dipendenti che hanno rinunciato alla Polizza Sanitaria o dei familiari non iscritti sono ammesse integralmente le spese ammissibili sostenute nell'anno di competenza.
 11. Sono esclusi dalla richiesta di sussidio:
 - A. scontrini fiscali o ricevute per acquisto di medicinali e dispositivi medici di ogni genere anche se prescritti;
 - B. ricevute per acquisto di materassi e/o guanciali ortopedici;

Art. 5 **Sussidio speciale**

1. Nei casi di assoluta ed eccezionale gravità per gravi e documentati motivi di salute è possibile richiedere, dal dipendente per sé stesso o per un componente del proprio nucleo familiare indicato nella DSU, un “sussidio speciale” in base ai criteri sottoindicati.
2. A tal riguardo si riassumono le tipologie di “casi di eccezionale gravità”:
 - A. malattie oncologiche certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie effettuati entro i cinque anni successivi, a prescindere dall’indicatore ISEE del nucleo familiare di cui all’art. 10, in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio speciale pari alla spesa sostenuta e documentata con un massimo di 8.000,00 euro;
 - B. malattie gravi e invalidanti certificate, nonché i controlli medico sanitari collegati a tali patologie (come autismo, sclerosi multipla e altro), a prescindere dall’indicatore familiare ISEE di cui all’art. 10, in quanto la patologia viene considerata di elevata gravità: attribuzione di un sussidio pari alla spesa sostenuta e documentata, con un massimo di 8.000,00 euro;
 - C. spese odontoiatriche conseguenti a malattie relative al punto A e B purché sia debitamente certificata la correlazione: si attribuisce un sussidio speciale ricalcolato in funzione dell’indicatore ISEE del nucleo familiare come previsto all’art. 10, rispettando sempre il limite massimo attribuibile di 8.000,00 euro;
 - D. spese sostenute per la franchigia, a seguito di interventi chirurgici effettuati con la copertura assicurativa della Compagnia assicuratrice aggiudicataria, rimaste a carico dei dipendenti assicurati, fino ad un massimo di 3.000,00 euro ed a prescindere dall’indicatore ISEE del nucleo familiare di cui all’art. 10;
 - E. situazioni medico chirurgiche, urgenti e certificate, di particolare gravità ed eventi calamitosi ed eccezionali che comportano danni materiali accertati da autorità competenti a beni di proprietà o in uso al dipendente, esclusi i furti, che determinano spese straordinarie non inferiori a 4.000,00 euro e con un indicatore familiare ISEE non superiore a 50.000,00 euro.In questi casi, l’ammontare del sussidio speciale verrà determinato tenuto conto di tutte le domande di sussidio speciale e proporzionando l’importo del sussidio all’ammontare della spesa ed al conseguente aggravio sul bilancio familiare valutato in funzione dell’indicatore ISEE familiare, rispettando il limite massimo attribuibile di €8.000,00;

Art. 6 **Borse di Studio per merito scolastico**

1. Il CNR concede borse di studio per i figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole secondarie di primo grado, le Scuole secondarie di secondo grado (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) e l’Università. Il beneficio è riservato ai figli dei dipendenti fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente, anche se non risultano componenti del nucleo familiare del dipendente come indicato nella DSU dell’anno di riferimento.
2. Per le Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, al fine della formazione delle graduatorie, il dipendente richiedente deve indicare il voto numerico attribuito nello scrutinio finale ad ogni singola materia prevista dal Piano di Studi vigente, incluso il voto di comportamento e il voto di Scienze motorie e sportive mentre non andrà indicato il voto/giudizio previsto per la religione cattolica o attività alternativa.

3. Per coloro che frequentano l'ultimo anno del corso di studio delle Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado dovrà essere indicato il voto finale attribuito.
4. Per l'Università dovrà essere indicato il voto attribuito ad ogni esame e si potrà effettuare la domanda quando lo studente abbia superato un numero di esami corrispondente alla metà più uno dei CFU previsti per l'anno accademico frequentato, nonché abbia superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti oppure almeno 60 CFU ogni anno accademico precedente.
5. Le borse di studio verranno erogate sulla base di una graduatoria redatta in funzione di due parametri: il rendimento scolastico/universitario che peserà per il 70% e l'indicatore ISEE familiare che peserà per il 30%.
6. L'importo delle borse di studio, a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo familiare, è determinato in:
 - a. €300,00 per la Scuola secondaria di primo grado;
 - b. €400,00 per la Scuola secondaria di secondo grado;
 - c. €750,00 per l'Università.
7. Verranno annualmente bandite n. 500 Borse di studio per le Scuole secondarie di primo grado, n. 800 Borse di studio per le Scuole secondarie di secondo grado e n. 300 Borse di studio per l'Università.
8. Per l'erogazione delle Borse di studio per la frequenza delle Scuole secondarie di primo grado e per la frequenza delle Scuole secondarie di secondo grado verranno formulate graduatorie diverse per ogni anno di frequenza e finanziate in proporzione al numero di domande presentate.
9. L'eventuale risparmio derivante dal mancato utilizzo dello stanziamento annualmente previsto per l'erogazione delle Borse di studio citate verrà utilizzato per finanziare ulteriori borse di studio, in proporzione al numero di domande non finanziate.

Art. 7

Contributi per rette Asili nido

1. Il CNR riconosce un contributo massimo di €800,00 al dipendente come rimborso forfettario delle spese sostenute per la frequentazione del figlio/a, di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, dell'asilo nido per ogni anno scolastico. Il contributo è riservato ai figli dei dipendenti fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente, anche se non risultano componenti del nucleo familiare del dipendente come indicato nella DSU dell'anno di riferimento.
Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "Asili nido", tale contributo verrà erogato sulla base di graduatoria redatta in funzione dell'indice familiare ISEE e l'importo effettivo determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.
2. Nel caso di nucleo familiare composto da genitori, entrambi dipendenti CNR, il beneficio potrà essere attribuito ad un solo genitore.
3. L'assegnazione del contributo sarà effettuata sulla base di apposita graduatoria formata in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare. Il dipendente dovrà autocertificare di non aver beneficiato né richiesto di beneficiare di altri contributi, anche se non a conoscenza dell'esito della richiesta.

Art. 8**Contributo su interessi passivi versati dai dipendenti per prestiti personali**

1. Il capitolato della gara indetta dal CNR e relativa all'individuazione dell'istituto di credito affidatario del servizio di gestione di cassa prevedeva la facoltà di attivazione di un servizio aggiuntivo consistente nell'erogazione di prestiti ai dipendenti. Il contratto è stato stipulato in data 28/12/2023 (Prot. n. 418378) e l'Ente ha richiesto in data 26/01/2024 (Prot. n. 25708) all'istituto di credito aggiudicatario di presentare una proposta contenente le condizioni per l'attivazione del citato servizio.
2. La restituzione del prestito erogato dall'istituto di credito titolare del servizio di cassa dell'Ente avviene attraverso il rapporto diretto tra il dipendente e l'istituto di credito, secondo le condizioni previste dal contratto di finanziamento stesso.
3. Nelle more dell'attivazione del servizio e delle modalità operative di gestione che saranno comunicate ai dipendenti mediante apposita circolare applicativa, il CNR prevede l'erogazione di un contributo sugli interessi passivi su prestiti personali accessi, anche esternamente, dai dipendenti (sono esclusi mutui, cessioni del V, deleghe di pagamento, ecc.).
4. Il CNR redige una graduatoria in base ai seguenti parametri:
 - a) valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come indicato nell'art. 10, con un peso del 70%;
 - b) motivazione, alle quali viene attribuito il seguente ordine di priorità, con un peso del 30%:

Priorità	Motivazione del prestito
1°	Spese inerenti la ristrutturazione dell'abitazione principale ed acquisto di arredamento
2°	Spese mediche
3°	Acquisto automobile
4°	Spese inerenti nascita o matrimonio
5°	Furti, rapine ecc.
6°	Altra motivazione

5. In caso di parità di posizione in graduatoria verrà data priorità alla richiesta che prevede l'importo inferiore di interessi.
6. La graduatoria è annuale e possono partecipare solo i dipendenti che hanno versato interessi nell'anno precedente.
7. Il contributo verrà erogato solo per gli anni previsti dal contratto di prestito e per un massimo di 5 anni consecutivi, anche se il prestito ha durata superiore.
8. Il dipendente dovrà allegare alla domanda di accesso al contributo una attestazione dell'Istituto di credito o della Società finanziaria relativa agli interessi effettivamente pagati nell'anno precedente.
9. Redatta la graduatoria e fino ad esaurimento della quota di fondo riservata a questa categoria, l'ammontare del contributo "per interessi passivi su prestiti" sarà determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di ISEE familiare prevista al successivo art. 10, applicata sull'importo complessivo degli interessi versati ridotto del 50% fino ad un massimo annuo individuale fissato in 350,00 euro.

Art. 9
Attività ricreative e culturali

1. L'Ente prevede l'erogazione di contributi per la partecipazione dei dipendenti e dei propri familiari ad attività ricreative e culturali. In particolare, i benefici sono riservati ai dipendenti, ai coniugi e/o conviventi e ai componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, come indicato nella DSU dell'anno di riferimento, nonché ai familiari non componenti il nucleo familiare purché fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente.
2. I benefici di cui al comma precedente possono riguardare:
 - a. l'erogazione di borse di studio per formazione all'estero per i figli dei dipendenti.
In particolare, per l'anno 2024 verranno bandite n. 100 Borse di studio per formazione all'estero del valore unitario di euro 1.000,00, a favore dei figli dei dipendenti che abbiano frequentato le Scuole secondarie di secondo grado (statali, pareggiate o legalmente riconosciute) nell'anno scolastico 2022/2023.
I criteri per l'erogazione delle Borse di studio per formazione all'estero sono i medesimi indicati all'art. 6, comma 5, del presente CCNI, garantendo tuttavia la rotazione dei beneficiari delle borse rispetto ai due anni precedenti. Verrà sempre data priorità ai figli con comprovata disabilità o invalidità.
 - b. l'erogazione di contributi per soggiorni estivi in Italia, settimanali o bisettimanali.
In particolare, per l'anno 2024 è prevista l'erogazione dei seguenti contributi alle spese sostenute dai dipendenti per la partecipazione dei figli a soggiorni estivi in Italia di durata settimanale e bisettimanale:
 - n. 50 contributi di importo massimo di euro 400,00 per soggiorni settimanali;
 - n. 50 contributi di importo massimo di euro 600,00 per soggiorni bisettimanali.In entrambi i casi il contributo è riconosciuto ai dipendenti che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'ISEE del dipendente, garantendo la rotazione di partecipanti ai soggiorni rispetto ai due anni precedenti. Verrà data priorità ai figli con comprovata disabilità o invalidità.
 - c. l'erogazione di contributi per attività ricreative e/o culturali dei dipendenti e dei relativi familiari.
In particolare, per l'anno 2024 verranno erogati contributi alle spese sostenute dai dipendenti e dai propri familiari per la partecipazione ad attività ricreative e culturali tese a migliorare il benessere dei dipendenti CNR e dei loro familiari.
I contributi saranno concessi, previa presentazione di apposita domanda, al dipendente che comprovi il sostenimento di spese riguardanti sé stesso, il coniuge/convivente ed i figli fiscalmente a carico (siano essi presenti o meno nella DSU del nucleo familiare del dipendente ai fini ISEE).
L'importo massimo delle spese rendicontabili è fissato in 300,00 euro per i dipendenti senza altri componenti nel nucleo familiare ed in 600,00 euro per i dipendenti con ulteriori componenti nel nucleo familiare.
 - d. l'erogazione di contributi per viaggi in Italia o all'estero per i dipendenti e familiari;
 - e. l'erogazione di contributi per la partecipazione ad altre attività strettamente connesse ai fabbisogni ricreativi, culturali ed educativi dei dipendenti e familiari.

Tenuto conto della disponibilità finanziaria della categoria "Attività ricreative e culturali" (di cui alla tabella dell'art. 2), i benefici citati alle lettere a), b) e c) potranno essere erogati sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indice familiare ISEE, mentre i contributi citati alle lettere d) ed e) potranno essere erogati per il 40% della spesa complessiva sostenuta, sulla base di una graduatoria redatta in funzione dell'indice familiare ISEE e l'importo effettivo determinato nella misura percentuale corrispondente alla fascia di indice familiare ISEE riportata nella tabella di cui all'art. 10.

Art. 10
Erogazioni benefici su base ISEE

1. Tutti i benefici, eccetto le borse di studio per merito scolastico ai figli dei dipendenti, le borse di studio per formazione all'estero dei figli dei dipendenti, i sussidi speciali di cui all'art. 5, comma 2, lettere A, B e D ed il premio inerente la polizza sanitaria, vengono assegnati prendendo in considerazione l'indicatore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. L'importo del beneficio/sussidio è determinato in misura percentuale rispetto al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza. Le parti concordano che le fasce di ISEE saranno rideterminate annualmente sulla base delle risultanze dell'applicazione degli scaglioni di ISEE applicati per l'annualità precedente. Per l'anno 2024 le fasce ISEE e le percentuali corrispondenti sono riportate nella tabella sottostante:

Valore ISEE del nucleo familiare di Appartenenza	Percentuale rispetto al valore massimo di ogni singolo beneficio
Fino a €30.000,00	100%
Da €30.000,01 a €48.000,00	95%
Da €48.000,01 a €56.000,00	85%
Da €56.000,01 a €72.000,00	70%
Da €72.000,01 a €100.000,00	50%
Oltre €100.000,01 (o in caso di mancata presentazione di ISEE)	5%

3. L'erogazione dei benefici sulla base dell'indicatore ISEE verrà comunicata al personale mediante apposite circolari.

Art. 11
Contributi per la mobilità sostenibile

1. Per l'anno 2024 è prevista l'erogazione di contributi a favore dei dipendenti che adottano modalità di trasporto sostenibile per i tragitti casa-lavoro, alternativi all'uso dell'auto privata. Il contributo è erogato a fronte di spese sostenute ed intestate al dipendente e riguarda:
 - a) l'acquisto nominativo di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale per servizio urbano;
 - b) l'acquisto nominativo di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale per servizio extraurbano, regionale e interregionale;
 - c) l'acquisto di abbonamento nominativo per noleggio bicicletta o auto elettrica (incluse le spese sostenute per l'utilizzo a tempo/chilometro);
 - d) l'acquisto nominativo di veicolo elettrico a due ruote (bici elettriche e/o a pedalata assistita, monopattino elettrico, scooter elettrico);

Per le tipologie a) e c) l'importo del contributo è fissato fino a un massimo di 200,00 euro.

Per la tipologia b) l'importo del contributo è fissato fino a un massimo di 300,00 euro.

Per la tipologia d) l'importo del contributo è fissato fino a un massimo di 350,00 euro.

2. Tutte le citate spese, corredate da comprovata documentazione, devono essere state sostenute nell'anno 2024.
3. La graduatoria verrà formulata secondo l'indicatore ISEE dichiarato dal dipendente per l'anno 2024.

**SEZIONE III:
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12
Disposizioni finali e transitorie**

1. Per l'anno 2024, per i dipendenti legalmente separati o divorziati e/o comunque gravati da mantenimento a favore dell'ex coniuge e/o dei figli disposto dal giudice con sentenza omologata, l'ISEE è considerato d'ufficio al valore massimo della fascia precedente a quella reale di appartenenza.
2. Le modalità di utilizzo di eventuali economie risultanti dal mancato impiego delle risorse destinate alle diverse tipologie di benefici, così come stabilito nella tabella di cui all'art. 2, saranno concordate con le OOSS.
3. In relazione alla prossima contrattazione integrativa in materia di welfare, le parti si impegnano a verificare la funzionalità delle modifiche introdotte nel presente accordo a valle di una prima applicazione ed a rivedere, ove necessario, i criteri generali per l'applicazione degli istituti contenuti nel presente CCNI.

Delegazione di parte Pubblica CNR

Presidente

o suo Delegato.....

Direttore Generale.....

o suo Delegato.....

Delegazione di parte Sindacale

CISL FSUR.....

FLC CGIL.....

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

ANIEF.....